

## TORNATA DEL 2 GIUGNO 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VIGLIANI.

**Sommario.** *Congedi e Sunto di petizione — Omaggio — Annunzio d'interpellanza del Senatore Alfieri, accettata dal Ministro degli Affari Esteri — Interpellanza del Senatore Alfieri e risposta del Ministro — Dichiarazione del Ministro della Marina circa l'interpellanza del Senatore Riboty — Presentazione del Trattato e dei protocolli della Conferenza di Londra — Squittinio segreto su quattro dei progetti di legge ultimamente discussi — Seguito della discussione del progetto di legge per l'abolizione dell'onere del vogantivo nelle provincie di Venezia e di Rovigo — Dubbi ed appunti del Senatore Poggi, sull'art. 3 — Osservazioni e schiarimenti del Senatore De Foresta, Relatore — Obbiezioni del Ministro d'Agricoltura e Commercio — Considerazioni del Senatore Musio — Nuove osservazioni e proposta di rinvio del Senatore Poggi, combattuta dal Relatore — Dichiarazione del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, e il Ministro degli Affari Esteri, e più tardi intervengono i Ministri della Marina e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore *Segretario* **Ginori Lischi** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

I Senatori **Giustinian** e **Di Larlerel** domandano un mese di congedo, che viene loro dal Senato accordato.

Il Senatore *Segretario* **Manzoni T.** dà lettura del seguente sunto di petizione:

« N. 4498 la Camera di Commercio ed Arti di Torino fa istanza perchè nel progetto di legge per l'istituzione dei Magazzini generali venga ripristinata la facoltà di mantenere Magazzini privati, la quale venne eliminata nel progetto approvato dalla Camera dei Deputati. »

Fa omaggio al Senato il **Prefetto di Chieti degli Atti di quel Consiglio provinciale delle Sessioni ordinaria e straordinaria del 1870.**

**Presidente.** Prima di passare all'ordine del giorno, debbo annunziare al Senato che l'onorevole Senatore **Alfieri** ha fatto pervenire alla Presidenza una domanda per un'interpellanza al Ministro degli Affari Esteri intorno agli intendimenti del Governo Italiano riguardo ad una recente circolare del Ministro degli Affari Esteri di Francia.

Trovandosi presente il Ministro a cui questa interpellanza è rivolta, lo pregherei di voler dichiarare quando intende rispondermi.

**Ministro degli Affari Esteri.** Io sono agli ordini del Senato, e se, crede, potrò rispondere anche

subito all'interpellanza dell'onorevole Senatore **Alfieri.**

**Presidente.** Non essendovi opposizione, do immediatamente la parola all'onorevole Senatore **Alfieri** per isvolgere la sua interpellanza.

**Senatore Alfieri.** È nato al Senato come non appena vinta dal Governo legale, in Francia, la funesta insurrezione di Parigi, quel Ministro degli Affari Esteri indirizzasse alle Potenze straniere una circolare, nella quale invocava il loro aiuto, affinchè potesse compiersi la giustizia nazionale contro coloro, che il Governo di Francia non considerava già come compromessi politici, ma come colpevoli dei più nefandi delitti comuni.

Il Governo Francese in questa maniera ha fatto appello a tutti i paesi civili, perchè lo secondassero nell'opera di dolorosa ma necessaria riparazione, che la civiltà e l'umanità reclamano, la punizione cioè dei violatori d'ogni legge umana e divina.

Io credo che il Senato non dissentirebbe dalla soddisfazione che io proverei se, come non ne dubito, l'onorevole Ministro degli Affari Esteri fosse in grado di dichiarare che il Governo del Re, mantenendo incolumi tutti i principii e diritti dal giure delle genti consacrati in materia di giurisdizione criminale fra gli Stati civili, ha tuttavia accolto, per rispetto alla ragione politica, ed agli interessi supremi della civiltà e dell'umanità, ha accolto, dico, con simpatia la comunicazione alla quale accenno.

È tale il raccapriccio per le nefandità di cui siamo testimoni, che mal regge la mente a scrutarne l'intime cause, a discernerne i particolari, ed attribuirne con sicurezza la meritata colpeabilità a ciascuno degli scellerati autori. Ciò nullameno, per confessione unanime degli insorti medesimi, per accusa unanime dei

loro avversari, per unanime asserzione di testimonianze raccolte dalla stampa di tutta Europa, consta fin d'ora che in quella insurrezione avevano grandissima parte elementi, i quali non si possono considerare unicamente come elementi di disordine interno della Francia, ma di disordine universale, di sovversione d'ogni società civile. Basta, quello che è ben notorio, la partecipazione, anzi la preponderanza che ha avuta nel moto parigino quella troppo famosa, e scelleratamente famosa società, chiamata *internazionale* per dimostrare la verità del mio asserito.

Il Governo di Versailles pertanto, l'esercito che obbediva alla sua autorità, hanno vinto non solo in nome della legalità presente della Francia, ma hanno vinto eziandio in nome dei principii comuni a tutte le legislazioni civili. Sotto questo aspetto, che è il solo, secondo me, pel quale gli stranieri abbiano fin d'ora tutta competenza e tutta autorità di giudizio, non vi ha potere legalmente costituito, non vi ha popolo, che si pregi di essere rappresentato legittimamente dal proprio Governo e dal proprio Parlamento il quale possa rifiutare la sua gratitudine al Governo ed all'esercito che hanno con abnegazione eroica operato una tremenda e dolorosissima repressione, che era la rivendicazione di suprema ed universale giustizia.

Pur troppo le tristi necessità di un'epoca di rivoluzione nella quale all'Italia è stato giuocoforza adoperare la violenza contro la violenza, ed ai popoli di escire dalla legalità, perchè quella degli antichi governi, che funestavano la penisola era una pseudo-legalità, che io non dubito di chiamare la violenza e l'ingiustizia ridotta a sistema; pur troppo, ripeto, queste tristi necessità hanno agevolato l'opera di coloro, che, o dementi, o perversi cercano di rovesciare tutte le norme, che finora hanno governato la coscienza umana.

È cosa salutare pertanto di manifestare con quell'autorità, che a questo Consesso appartiene, quei sentimenti di rispetto per il principio di legalità, di rispetto per i grandi principii morali, i quali sono indispensabili alla salvezza delle nazioni.

È per altra parte altamente deplorabile la confusione di idee, per la quale, mentre si commettono atti così immani, che le lingue conosciute non offrono vocaboli adatti a dar loro nome e qualifica, nello stesso tempo i vocaboli delle lingue usate non sono più adoperati nel senso, in cui fino ad ora erano stati intesi; per modo che talora si arriva a non sapere se nemmeno *bene o male* siano due termini contrapposti, assoluti, definiti, oppure se non siano termini incerti, relativi, contingenti.

Io non invocherò di codesta confusione fatale che un esempio, perchè altro non mi parrebbe più opportuno, e perchè non voglio abusare della sofferenza dei miei onorevoli colleghi. Non invocherò, dico, altro esempio, tranne quello stesso che abbiamo oggi sotto gli occhi, cioè il confronto ed il parallelo che occorre udire

troppo spesso tra l'assemblea che siede a Versailles, e quella masnada che si chiamò la Comune di Parigi.

Ebbene, o Signori, io non parlerò certamente di condotta politica, e non piglierò in nessuna guisa nè a spiegare nè a discutere, nè a giustificare gli atti dell'augusto Consesso di Versailles. Ma nel rispetto giuridico non è egli ben strano che si possa in nessuna maniera e anche da lungi voler mettere alla pari quello che colla maggior evidenza che sia mai stata al mondo era un potere sorto dal principio della sovranità nazionale, per l'elezione la più libera, la più indipendente che sia mai stata in Francia, con quello che non era che il parto il più atroce della violenza e dell'insurrezione?

Io ho voluto pronunciare queste parole e spero di aver così dato occasione all'eloquente nostro Ministro degli Affari Esteri di pronunciarne delle più autorevoli, perchè io vedo una solidarietà di tutti i poteri costituiti dalle nazioni civili, di tutte le rappresentanze legittime dei popoli liberi.

Cotesta solidarietà sarà attestata da una parola di simpatia e di lode a quel potere che, sorto dalla fiducia della Nazione per riparare ai disastri e per consolarla dalle sventure della guerra straniera, ha dovuto invece per prima opera affrontare i ben maggiori danni, i ben maggiori dolori di una guerra civile di cui forse non vi è esempio nella storia. Io credo che vi sia una solidarietà morale e, se mi permettete l'espressione, una solidarietà politica e giuridica fra tutti i Poteri delle nazioni civili; e di questo sentimento di solidarietà ho creduto che il Senato non avrebbe discaro che mi permettessi di farmi interprete. E tanto più volentieri l'ho fatto inquantochè ho creduto che questa sarebbe una manifestazione che meglio di ogni altra potrebbe rispondere a certe scongiurate parole che io voglio ancora sperare siano state infedelmente riferite nelle notizie che finora ne abbiamo. Quelle parole, ben lungi dal congiungere nella fratellanza che ci consiglia la comunanza di origine coi nostri sventurati, ma gloriosi vicini, sarebbero pur troppo atte a seminare gelosia e rancori fra di noi.

Io credo che quando il più autorevole interprete del sentimento nazionale abbia fatto sentire invece, come intende quel principio di solidarietà morale e giuridica, al quale poc'anzi ho accennato, io credo, dico che nessuna migliore risposta potrebbe darsi, se mai fosse vera a quell'imprudente e ingiusta dichiarazione.

Concludo coll'esprimere il voto che l'onorevole Ministro degli Affari Esteri possa ad un tempo rassicurare il Senato che nelle difficili contingenze che possono sorgere in seguito agli avvenimenti di Francia non verrà da un lato minimamente compromesso nessuno dei diritti che il giure delle genti consacra, e che sono poi particolarmente confermati dai trattati speciali di estradizione.

Confido d'altra parte, che il Governo nazionale di Francia troverà tutta quella simpatia che gli è dovuta da

un Governo liberale e civile, da un Governo che si fonda sul rispetto non mai smentito alla legge.

Così possa avverarsi per parte nostra tutto quel concorso che i buoni rapporti internazionali suggeriscono più efficace e più cordiale.

(*Segni d'adesione.*)

**Ministro degli Affari Esteri.** Il paese ha vivamente manifestato i suoi sentimenti di raccapriccio e di dolore, pei delitti che hanno desolata la Capitale della Francia, per gli incendi, per gli atroci assassinii di vittime illustri e innocenti.

Il paese ha sentito che vi era un interesse e una causa comune per tutti i popoli civili nel ristabilimento dell'ordine a Parigi, nella restaurazione della autorità dei poteri legali, e dei principii dell'ordine sociale.

Noi tutti ci associamo dal profondo dell'anima a questi sentimenti, che sono universali in Italia.

Ora, l'onorevole Alfieri mi chiede che cosa ha fatto il Governo in seguito ad una comunicazione pervenutaci dal Ministro di Francia.

Prima ancora che questa comunicazione ci fosse fatta, il Governo aveva preso le più energiche misure perchè fosse alle nostre frontiere esercitata un'attiva sorveglianza. L'Italia è un paese di libertà, di asilo; ma noi dobbiamo premunirci contro la presenza di uomini i quali non rappresentano altro fuorchè il disordine, e il disordine sotto la forma più selvaggia. Che se alcuno di costoro sirifugiasse nel nostro territorio, che cosa faremo noi?

Esiste un trattato d'estradizione tra l'Italia e la Francia, esiste fra noi in questa materia una procedura legale. Noi dunque daremo corso alle domande di estradizione che ci possono essere rivolte, caso per caso, a norma della procedura esistente, nell'intento di dare una pronta, regolare e leale esecuzione al trattato di estradizione in vigore tra l'Italia e la Francia.

Credo di aver così risposto all'interpellanza che mi ha rivolto l'onorevole Senatore Alfieri. È con questi sentimenti che noi abbiamo accolto le comunicazioni fatteci dal Ministro degli Affari Esteri del Governo francese, e con quel sentimento di solidarietà che esiste fra i popoli civili ed a cui appunto s'informano i trattati di estradizione, perchè, mediante quelle forme tutelari che sono determinate dalle leggi, non rimangano impuniti i delitti, ed i colpevoli non siano sottratti alla giustizia del loro paese.

**Presidente.** Non chiedendosi da altri la parola, l'interpellanza s'intende esaurita.

Parmi opportuno ricordare al Senato che in una delle scorse tornate l'onorevole nostro Collega, il Senatore Riboty, mosse un'interpellanza all'onorevole signor Ministro della Marina, intesa a conoscere quali sieno le sue idee intorno all'ordinamento da darsi alla Marina militare dello Stato, di faccia alle possibili complicazioni politiche europee, ed in conformità con quanto ha già fatto il signor Ministro della guerra,

il cui ordinamento dell'esercito venne già dal Senato votato.

Trovandosi oggi presente l'onorevole Ministro della Marina, lo vorrei pregare di dire quando egli crederebbe di rispondere a quest'Interpellanza.

**Ministro della Marina.** Io sono anche oggi stesso agli ordini del Senato.

**Presidente.** Mi pare che sarebbe più opportuno che l'interpellanza avesse luogo domani per poter avvertirne l'onorevole Interpellante.

**Ministro della Marina.** Non ho nessuna difficoltà che abbia luogo domani.

**Presidente.** Non facendosi osservazioni, resta fissata per domani l'interpellanza del Senatore Riboty.

Ora do la parola all'onorevole signor Ministro degli Affari Esteri.

**Ministro degli Affari Esteri.** Ho l'onore di comunicare al Senato il Trattato firmato, le cui ratifiche furono scambiate a Londra fra le potenze segnatarie del Trattato di Parigi, per modificare alcune stipulazioni di questo trattato che si riferiscono alla navigazione del Mar Nero e del Danubio.

Ho pure l'onore di dare comunicazione al Senato dei protocolli della Conferenza di Londra.

**Presidente.** Do atto al signor Ministro degli Affari Esteri della presentazione fatta del trattato di cui il Senato ha intesa la semplice comunicazione a termini dello Statuto.

Ora si procederà all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto sopra quattro dei progetti di legge stati approvati nelle precedenti tornate. In seguito si procederà alla votazione degli altri.

I quattro progetti che ora si voteranno a squittinio segreto sono i seguenti:

1. Sussidi per Roma;
2. Censimento generale della popolazione;
3. Modificazione di alcuni articoli del Codice penale;
4. Estensione alle provincie Venete e di Mantova delle leggi concernenti le tasse sui redditi di manomorta, e sulle carte da giuoco.

(Il Senatore Segretario, Manzoni T. procede all'appello nominale.)

**Presidente.** Avverto che le urne rimarranno aperte acciocchè possano votare quei signori Senatori che giungeranno più tardi.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DELL'ONERE DEL VAGANTIVO NELLE PROVINCE DI VENEZIA E DI ROVIGO.

L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge per l'abolizione dell'onere del vagantivo nelle provincie di Venezia e di Rovigo.

La discussione era giunta all'articolo terzo. Prego gli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale di occupare il loro banco. La parola è al signor Senatore Poggi.

Senatore Poggi. Dopo le considerazioni esposte con tanta lucidezza e con tanta opportunità ieri dall'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, a me rimangono poche cose a dire per convincere il Senato e forse anche l'Ufficio Centrale, della convenienza di mantenere anche in questo disegno di legge la proposta del Ministero di rimettere ad una Giunta di arbitri la risoluzione di tutte le controversie che possono insorgere per la determinazione del prezzo dell'affrancazione del vagantivo.

Le ragioni che possono addursi per seguire anche in questa legge il sistema già tenuto e praticato in altre, si riducono essenzialmente a tre: una ragione di sollecitudine, una ragione di economia, ed una ragione che per ora mi contento di chiamare giuridica.

La sollecitudine esige che si rimetta la soluzione di tutte le controversie di vario genere che possono presentarsi per la risoluzione del vincolo del vagantivo ad una Giunta di persone le quali le risolvano *ex bono et aequo*.

Egli è chiaro che quando il giudizio si deve fare da una sola Giunta di arbitri, che non è costretta ad osservare le forme della procedura civile, la risoluzione delle dispute segue speditamente e nel più breve tempo immaginabile. Se invece si dovessero portare le controversie e tutte quante le pendenze relative all'affrancamento innanzi ai tribunali, come vorrebbe l'Ufficio Centrale, egli è certo che si consumerebbe un tempo non breve.

Vi sono due istanze; vi è un primo giudizio del Tribunale di Prima Istanza; vi è poi la Corte di Appello; vi può essere il ricorso alla Cassazione, il quale potrebbe talvolta dar luogo ad un ulteriore giudizio in caso di annullamento della sentenza.

Ognuno intende che, se si osservasse per la risoluzione di questi vincoli il sistema ordinario, passerebbero molti anni prima che si potesse dire: è cessato, è scomparso l'onere del vagantivo da quei territori che ne sono da tanti secoli afflitti.

E poichè tutti convengono, e Ministero e Ufficio Centrale, per la votazione già fatta del 1° articolo, che fino dal momento dell'approvazione della legge, l'onere del vagantivo s'intenderà risoluto, e ad esso sostituito il prezzo dell'affrancazione consistente in tante tasse o canoni annui, è ovvio il comprendere che si manterrebbe uno stato di cose fittizio, per molto tempo, nè si verrebbe ad avere un risultato pratico dell'affrancazione, se non il giorno in cui tutte quelle sentenze che si dovessero pronunciare in questa materia, fossero divenute irretrattabili.

Parmi che sia manifesta perciò la maggior speditezza che si otterrebbe col sistema che ho indicato.

Una ragione di economia. Il dimostrare questo è anche più facile.

Ognuno intende che, dal momento che la risoluzione della controversia è rimessa al giudizio di arbitri i quali dovrebbero risolvere inappellabilmente, si fa presto, e poco si spende, perchè non è necessario pagamento di tassa di registro e di bollo. Poi non è necessario l'intervento nè di procuratori, nè di avvocati, non di consultazioni scritte, per cui la spesa che s'incontrerebbe è la puramente necessaria per le perizie che si eseguono anche senza le formalità volute dalla procedura, non che per l'esame dei testimoni, i quali se si esaminassero colle forme della procedura civile, porterebbero anche queste ad un grave dispendio. Tuttociò si risparmierebbe, e si risparmierebbe in utilità specialmente delle famiglie degli utenti delle servitù per le quali è di sommo interesse che il prezzo risultante dall'affrancazione sia assottigliato il meno possibile, perchè deve rappresentare quell'utile che gli utenti ottenevano dall'esercizio del vagantivo.

Una terza ragione, che mi sono contentato di chiamare giuridica, e che veramente potrebbe dirsi giuridica più in forma negativa che in forma positiva, è la seguente:

Se le controversie si devono rimettere al giudizio dei tribunali, questi non possono scostarsi dalle regole severe del diritto. Essi, quando trovano una regola di ragione che li consiglia a decidere una controversia secondo un dato principio, non possono fare a meno di uniformarvisi. Di tutte quelle piccole considerazioni che consiglierebbero la conciliazione, la transazione, dirette a sopire delle controversie di difficile soluzione, il tribunale non può far conto.

Esso è costretto a stare alle regole del diritto, e quindi egli dovrebbe decidere i casi secondo queste regole generali, e non secondo le leggi speciali.

Ma, rimesso il giudizio delle controversie ad una Giunta di arbitri che non è legata dalle regole del diritto, e che è chiamata a comporre la cose amichevolmente, essa valuta la convenienza della transazione, e può tener conto della difficoltà somma di chiarire controversie e liti che dipendono da origini nascoste nell'oscurità di remoti tempi; essa, in sostanza, tratta le vertenze, come si suol dire, *ex bono et aequo*, pronuncia il suo verdetto in quel modo che crede migliore ed al quale può credere già di avere consenzienti le parti, sempre guidata dallo spirito di conciliazione. Quindi, in questi casi eccezionali, che ricordano un passato non del tutto sparito in ogni provincia d'Italia, è stato un buon partito quello di discostarsi dalle regole del sommo diritto, e di affidare la soluzione delle controversie e di tutte quelle pendenze relative a questi affari a Giunte di arbitri le quali decidono alla buona, e quasi alla patriarcale, sebbene sieno composte di uomini i quali conoscono le leggi e sono in grado di apprezzarne i principii.

Ma soprattutto quello che importa si è di adottare

provvedimenti equitativi e che valganó a sopire per sempre le controversie.

Tutte queste ragioni persuaderanno, spero, il Senato, che il sistema che sarebbe prediletto dal Ministero è quello che io propongo, non senza convenire che l'Ufficio Centrale aveva delle ragioni, non del tutto disprezzabili, per iscostarsi dal modo con cui si vorrebbe attuato nel progetto del Ministero. Perciò io richiamo sulle cose che sto per aggiungere l'attenzione dell'Ufficio Centrale, per vedere se in qualche modo possiamo intenderci tutti, e semplificare la discussione di questa legge.

Il Ministero, forse, ed io non saprei veramente comprenderne la ragione, non ha avuto presente il sistema che si è tenuto nelle precedenti leggi; ed è un fatto che mentre desidera di vedere sopite le controversie per mezzo di Giunte di arbitri, ha però formulato disposizioni che non sarebbero quelle, a parer mio, che dovrebbero preferirsi per raggiungere lo scopo e della sollecitudine, e delle economia e delle decisioni da prendersi alla buona da persone esperte e vogliose di sopire antiche controversie.

Nelle leggi precedenti che dovrebbero servire di norma a questa, si è tenuto il sistema seguente:

Comincerò dalla legge abolitiva degl'ademprivi di Sardegna del 23 aprile 1865, poi verrò all'altra dello scioglimento della servitù di pascolo di Piombino. In quelle leggi fu stabilito che si nominerebbe una Giunta di arbitri per risolvere tutte le questioni relative al compenso da darsi agli utenti di quella servitù, e il riparto dei terreni ademprivi.

Per queste fu detto: la Giunta, che era stata proposta di certe determinate persone designata nella legge, dovrà risolvere inappellabilmente tutte quante le controversie: non sarà mai il caso di andare avanti al Tribunale.

Se poi si trattasse di dispute che potessero sorgere sopra la libertà piena o meno piena del fondo, oppure sopra la persone o famiglie che avessero o no diritto al riparto dei terreni, allora la legge diceva; prima esperimenterebbe il giudizio degli arbitri, e se questo non appagherà, andrete avanti ai tribunali. Se si tratta di un diritto di proprietà, i Tribunali decideranno, ma in forma sommaria.

Nella legge che finì di prosciogliere i vincoli di servitù di pascolo di Piombino si fecero distinzioni più esplicite, ed anche categorie diverse, perocchè nel territorio piombinese vi era qualche diversità da quello di Sardegna.

Furono fatte tre distinzioni, e fu detto. Se si tratta di questioni che vertano fra gli aventi diritto al compenso per l'esercizio delle servitù di pascolo, queste saranno decise inappellabilmente dalle Giunte d'arbitri, ed essi determineranno quali erano le famiglie degli utenti e quali no. Se si tratta di questioni sul valore che si assegni alle servitù gravanti i singoli fondi, e contestate tra i proprietari e i comuni, an-

che per questi gli arbitri decideranno inappellabilmente. Se poi si tratterà di proprietari i quali sostengano che il loro fondo non è gravato da servitù, oppure è gravato in una parte sola, e non in tutto, allora, siccome si tratta di una questione di diritto, da risolversi colle regole che governano la proprietà, dovrà prima sperimentarsi il giudizio degli arbitri. Se questo non piace, dopo la pronunzia della sentenza o del lodo, è aperta alle parti la via dei tribunali nelle forme consuete, ossia passando per i diversi gradi di giurisdizione, ma con un giudizio a procedura sommaria.

Si voleva anche in questo caso che si sperimentasse prima il giudizio degli arbitri per questa ragione cioè, che si aveva fiducia che dopo la pubblicazione del lodo, i proprietari che contestavano il debito della servitù, per l'esperimento fatto delle loro ragioni avanti ad arbitri competenti a giudicarne, si rassegnassero al loro giudizio mossi dalla temperanza del giudizio stesso, che in parte poteva dare loro ragione, in parte no, e dalla considerazione di risparmiare spese, e che quindi si astenessero dall'andare avanti ai Tribunali, anco per il riflesso che potevano correre il rischio di peggiorare la loro condizione e di fare una lite abbastanza lunga. Perciò anche nel caso che fosse sorta una questione di mero diritto di proprietà, volle la legge che prima si cominciasse dall'esperimento del giudizio arbitrale. Ma nella legge attuale, nelle proposte del Ministero, non si tenne questo sistema, e non posso criticare perciò l'Ufficio Centrale se, piuttosto che uniformarsi a quelle, ha creduto di prescindere dagli arbitri e di prender un'altra via.

Che cosa si fa in questa legge? Anzitutto, invece di creare una sola Giunta di arbitri, se ne creano due; una Commissione distrettuale ed una Giunta di arbitri.

La Commissione distrettuale che è quella più locale, più vicina al territorio soggetto all'onere del vagantivo, è destinata a fare certe operazioni, come sono gli elenchi, ad esaminare e stabilire specialmente la tassa di cui crede debba essere gravato ciascun fondo. Dopo fatta la perizia e pronunziato il primo giudizio della Commissione distrettuale, avrebbero gl'interessati una via aperta presso la Giunta degli arbitri che risiede nel capo-luogo della provincia; se non si fa ricorso in un certo tempo, le decisioni delle Commissioni distrettuali non sono più impugnabili avanti gli arbitri.

Ma se si ricorre avanti alla Giunta di arbitri, il giudizio della Commissione distrettuale può, dopo la pronunzia degli arbitri, essere portato anche avanti ai tribunali ordinari. E soltanto nel caso, in cui si lasci decorrere il termine stabilito senza far ricorso, allora si dichiara irretrattabile il giudizio arbitrale.

S'intende bene che con questo modo di procedimento in via stragiudiciale, noi non otteniamo lo scopo principale che si è voluto o creduto di ottenere stabilendo una Giunta composta di uomini competenti e autorevoli per giudicare in modo equo e sbrigativo; e que-

sto sarebbe un primo inconveniente. Ma ve ne è un secondo, quello di tenere aperta la via alle parti interessate, dopo una duplice pronunzia, di ripresentarsi ai tribunali.

Allora si comprende chiaramente che nessuno degli scopi presi di mira nelle leggi precedenti si viene a raggiungere, perchè non si ha più nè la sollecitudine nè l'economia, e non si ha neppure quell'esercizio dell'equità conciliativa, che si voleva specialmente in questa materia, perchè, andando la questione ai tribunali, essa viene decisa secondo le regole rigorose del diritto comune.

Dunque quando l'Ufficio Centrale si prestasse ad entrare nella via che è già stata seguita nelle precedenti leggi, io credo che il compito nostro sarebbe molto più facile, noi potremmo addirittura fermarci ad una Giunta d'arbitri; e questa, (salvo il vedere come bisognerebbe comportarla, e se il modo indicato dal Ministero sia sufficiente o no) questa Giunta, dico, dovrebbe decidere assolutamente tutte le controversie in modo inappellabile, senza forme di procedura, e come si dice, quale amichevole compositrice. Allora si farebbe presto, e si otterrebbe lo scopo: rimarrebbe solamente una disputa da esaminarsi, e sarebbe questa.

L'Ufficio Centrale non potè dissimulare a se stesso che vi erano proprietari i quali pretendono, (non so se le loro pretese sarebbero spinte sino al segno di farne questione avanti i Tribunali) che i loro fondi erano liberi dall'onere del vagantivo, e segnatamente quelli che li avevano comprati (essi od i loro autori), dalla Repubblica di Venezia, quali fondi liberi, e gli altri che avevano ridotto a coltura le terre, uniformandosi alle condizioni volute dalla legge o dal decreto dell'antico Regno italico del 1810.

Io non so se questi proprietari, nonostante che il loro fondo dovesse, nella loro opinione, essere libero, siano andati soggetti all'esercizio del vagantivo per un lasso di tempo, tale da dover sopporre che vi sia quasi la prescrizione; oppure se questo esercizio sia stato ristretto a poco tempo, ed a pochi atti, per poterli autorizzare a fare questione sulla libertà del loro fondo.

Io non so nemmeno se può dirsi che vi siano altri proprietari i quali abbiano diritto a questione della libertà del fondo. Però se vi sono, bisognerebbe anche per questi lasciare aperta la via, quando il giudizio arbitrariamente loro non piacesse, di rivolgersi ai Tribunali per sostenere le loro ragioni.

Se poi l'onorevole Ministro e l'Ufficio Centrale possono assicurare, che oramai tutti i proprietari di terre di que'paesi, si rassegnano a sopportare, più o meno, l'onere del vagantivo, e a non più litigare per la tutela dei loro diritti, perchè desiderano che la questione finisca, e venga tolta radicalmente, allora soltanto ci potremmo contentare di dire che tutte quante le cause saranno rinviate agli arbitri per le opportune disposizioni. Così noi faremo un passo, e lo faremo in una via che condur-

rebbe ai risultati a cui l'hanno condotta le leggi già votate sugli ademprivi di Sarlegna, ed anche sulle servitù di pascolo di Piombino.

Io spero di avere in questa mia opinione l'appoggio dell'onorevole collega Musio, che ieri per la prima volta si unì a me nel sostenere una questione che interessava pur anche le sue provincie.

Fu la prima volta in cui ci trovammo d'accordo; ma bisogna confessare che il nostro primo accordo non fu coronato da successo; speriamo che in questo secondo appoggio ch'ei vorrà darni, potremo essere più fortunati, e che l'onorevole Ministro e il Relatore dell'Ufficio Centrale sian disposti a venire ad una conciliazione.

Senatore Musio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Musio.

Senatore Musio. Pregherei prima l'Ufficio Centrale di manifestare la sua opinione, perchè ciò potrebbe rendere inutile quello che sto per dire.

Presidente. Allora ha facoltà di parlare il Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore De Foresta, Relatore. Poichè mi è fatta facoltà di parlare, io comincerò a rispondere alle osservazioni fatte dall'onorevole signor Ministro e dall'onorevole Senatore Poggi, e quindi darò la risposta che desiderava l'onorevole Musio, il quale forse vedrà che è non solo sperabile, ma anzi quasi certa la conciliazione.

L'onorevole Ministro, nella seduta di ieri, dava termine al suo discorso facendo appello al sentimento dell'Ufficio Centrale; egli ricordava come fosse stato arrendevole verso l'Ufficio medesimo, accettando quasi per intero il nostro progetto, e come avesse ridotto il dissenso alle sole disposizioni concernenti le Commissioni e le Giunte; e dopo questo ricordo, chiedeva che per reciprocità, l'Ufficio Centrale facesse anche qualche cosa in favore del progetto ministeriale, accettando le dette Giunte e Commissioni sulle quali soltanto vi è dissenso.

L'onorevole signor Ministro ha veramente toccato la corda sensibile, perchè l'Ufficio Centrale, almeno i membri qui presenti, sarebbero lietissimi di poter secondare il suo desiderio, non tanto per riguardo di reciprocità, quanto per la riverenza personale e l'affetto che entrambi gli professano; ma sono dolente di dover dichiarare che pur troppo non possiamo procurarci questa grata soddisfazione, primieramente perchè al banco dell'Ufficio Centrale non siamo che due soli, epperò in minoranza; quindi non ci credremmo autorizzati a recedere da un progetto, che fu unanimemente approvato dall'Ufficio intero; secondariamente perchè siamo profondamente convinti che il progetto ministeriale in questa parte avrebbe in ogni caso indispensabile bisogno di essere sostanzialmente modificato.

E qui mi sia lecito ricordare che questo progetto fu già altra volta presentato prima che l'attuale signor

Ministro avesse la direzione del Dicastero di Agricoltura, Industria e Commercio, perchè sono persuaso che se, dotto e pratico giuriconsulto come egli è, avesse compilato il progetto stesso, non gli sarebbe sfuggito che nelle parti di cui ci occupiamo, esso contrasta coi relativi principii e con lo scopo della legge, nel quale scopo sono d'accordo e il Ministero e l'Ufficio Centrale.

Però mi affretto a dichiarare fin d'ora che, o nel modo suggerito dall'onorevole Senatore Poggi, o con qualche proposta poco dissimile dell'onorevole mio Collega dell'Ufficio Centrale qui presente e mia, che faremo non come rappresentanti l'Ufficio medesimo, ma in nostro nome particolare, potremo raggiungere la desiderata conciliazione.

Intanto io esporrò il più brevemente possibile le ragioni per le quali in realtà non crediamo che si possa ammettere il progetto del Ministero nella parte che ci divide da esso, cioè *le Commissioni e le Giunte*.

Incominciando dal progetto dell'Ufficio Centrale, che cosa proponiamo? Noi diciamo: il Comune, che è attore, faccia un elenco dei fondi che crede sottoposti al vagantivo; fatto questo elenco, lo comunichi agli interessati per mezzo di un atto di usciere senz'altro procedimento; gli interessati, avuta questa comunicazione, dichiarino essi pure per semplice atto d'usciera se l'accettano, o se la impugnano; nel caso che la proposta del Comune sia accettata, la cosa è finita quanto alla designazione dei fondi sottoposti all'onere vagantivo; nel caso contrario, i proprietari lo dichiarino al Comune nello stesso modo, e soltanto allorchè da queste rispettive dichiarazioni risulti positivo disaccordo, si porta la controversia davanti ai tribunali.

Come ben vede il Senato, questo procedimento è il più semplice che si possa immaginare, è quello che può più facilmente condurre alla determinazione e riparto da farsi del compenso che si vuol dare agli esercenti l'onere di cui trattasi senza lunghe liti, spese e disagi. Vediamo ora quali sono le ragioni per le quali al Signor Ministro non piace questa semplice procedura.

Primieramente, egli dice, essa si scosta da quella che è stata adottata in altri casi consimili, e specialmente nella legge sugli ademprivi ed in quella concernente i pascoli aboliti nell'ex-principato di Piombino; in secondo luogo, che non si saprebbe con quali norme i Comuni dovrebbero fare l'elenco cui noi proponiamo essi abbiano a significare ai proprietari interessati; in terzo luogo che questo sistema lascia troppo facilmente aperta la via alle liti avanti i Tribunali, liti che si vogliono evitare.

Ma, o Signori, io convergo benissimo che il nostro sistema non è eguale a quello che fu tenuto nelle leggi in contrario citate; ma in primo luogo osservo che nel caso attuale si tratta di un diritto specialissimo, di una natura particolare, al quale pertanto non si potrebbero applicare le norme adottate per i casi ordi-

narii. Nel caso degli ademprivi e del diritto di pascolo nell'ex-principato di Piombino si aveva un'estensione sterminata di terreno e di diritti positivamente feudali dei quali perciò si conosceva la natura; nel caso nostro si tratta in primo luogo di un diritto che nessuno ha potuto ancora definire, non si sa se sia un diritto feudale o di altro genere; alcuni vogliono che questo diritto sia fondato su di una concessione sovrana, fattasi con un diploma dell'imperatore Ottone II, altri negano l'esistenza di questo diploma ed asseriscono che la copia che se ne è trovata negli archivi del Senato di Venezia sia apocrifia, e che l'invocato possesso non sia che abuso precario e talvolta violento.

Ora, come si vogliono applicare al caso attuale le norme stabilite nelle leggi concernenti gli ademprivi per i pascoli nella provincia di Piombino?

Se non che, il mio Collega, che con me siede in questo banco ed io stesso non siamo alieni dall'accostarci al sistema che fu adottato e per gli ademprivi nella Sardegna e per i pascoli nell'ex-principato di Piombino, mediante le modificazioni del disegno ministeriale che sto per accennare.

Certo che col sistema degli arbitramenti si raggiunge più facilmente e più prontamente lo scopo già tante volte accennato, ma ci vuole un sistema netto, cioè un vero arbitramento che ponga fine ad ogni questione, e non un sistema per cui, come l'ha benissimo osservato l'onorevole Senatore Poggi, dopo il preteso arbitramento, si lasciano le cose come erano prima.

Ora veniamo alla 2<sup>a</sup> difficoltà: essa non è grave.

Che cosa sono i Comuni in questa faccenda?

Sono gli attori: essi dunque per compilare gli elenchi e comunicarli faranno ciò che far devono tutti quelli che vogliono intentare una lite, i quali cominciano a cercare i documenti, a procurarsi le necessarie nozioni se non le hanno, e poi formulano la loro domanda.

Questo è ciò che proponiamo ai Comuni che agiscono nell'interesse degli esercenti il vagantivo.

Quanto al 3<sup>o</sup> appunto crediamo basti l'osservare che secondo il sistema dell'Ufficio Centrale non si andrà davanti ai tribunali che nel solo caso in cui vi sia contraddizione fra le proposte dei Comuni e le risposte dei proprietari.

Ed acciocchè appunto queste contraddizioni giudiziarie avvengano meno frequentemente, l'Ufficio Centrale propone che si dichiari che le spese in questa controversia, quando cioè si adiranno tribunali, saranno sempre a carico di colui che avrà mosso la lite, e non potranno mai essere compensate.

Vengo ora al sistema proposto nel disegno ministeriale, e dirò le principali ragioni per le quali l'Ufficio Centrale ha creduto di non poterlo accettare e di doverne formulare un altro.

In primo luogo si è creduto che non fosse conveniente di stabilire due ordini o gradi di pretesi arbitri: la Commissione distrettuale da prima, poi la

Giunta. In secondo luogo si è temuto che le Commissioni distrettuali fossero troppo soggette all'influenza delle parti interessate, e che non potessero pertanto adempiere imparzialmente al loro incarico.

Un altro inconveniente si è creduto di trovarlo nel chiamare a far parte delle Commissioni distrettuali il Pretore e nelle Giunte il Presidente del tribunale, mentre le controversie potevano sempre a volontà delle parti essere portate avanti l'autorità giudiziaria anche dopo la decisione delle Giunte, come dispone l'art. 10 del disegno ministeriale. Si è poi creduto che fosse indispensabile di stabilire le norme colle quali si dovrebbe procedere davanti a queste Giunte e Commissioni.

Ma più di tutto, l'Ufficio Centrale ha creduto che questi pretesi arbitri fossero un fuor d'opera da che si lasciava piena balia alle parti di adire sempre l'autorità giudiziaria.

Insomma sarebbe la prima volta e senza esempio che la legge stessa creasse delle Commissioni per giudicare in qualità d'arbitri le questioni che possono sorgere per la sua esecuzione: che essa obbligasse le parti interessate a provocare la decisione di queste Commissioni, e che poi lasciasse libero affatto a ciascuna delle stesse parti il considerare come non avvenuto tutto quanto si fosse fatto avanti questi pretesi arbitri, non che le decisioni, e di portare le loro pretese dinanzi l'autorità giudiziaria; sarebbe questa invece una bella maniera di semplificare ed abbreviare le questioni!

Ecco perchè, o Signori, l'Ufficio Centrale non ha creduto di poter adottare in questa parte il disegno ministeriale ed ha cercato di raggiungere in altro modo il medesimo scopo.

Avrei ancora molte altre cose da aggiungere su quest'argomento, ma credo che basti il fin qui detto per giustificare l'operato dell'Ufficio Centrale.

Tuttavia, come ho già detto, per provare il nostro desiderio della conciliazione alla quale c'invitava l'onorevole Senatore Poggi, e per aderire all'invito del signor Ministro, se non a nome dell'Ufficio Centrale almeno nel nome nostro individuale, il mio Collega ed io, dichiariamo che non solamente ci accostiamo alla proposta dell'onorevole Senatore Poggi, ma che entrando nella stessa via, vogliamo fare un passo più avanti, e ritenendo che nel caso presente non può esservi questione di proprietà da rimandarsi avanti i tribunali, come si è fatto nelle leggi più volte citate, e nemmeno di questione reale ossia di libertà o di servitù dei fondi, imperciocchè l'essere un fondo soggetto o no al vagantivo, dacchè se ne proclama l'abolizione mediante un compenso in danaro, non può più essere che una questione del pagamento o no di una somma, o di pagarla maggiore o minore, ciò ritenuto, dico, noi proponiamo che volendo adottarsi il mezzo dell'arbitramento, si nomini una sola Giunta per ogni provincia per determinare e ripartire la tassa da pagarsi dai

proprietari in compenso della liberazione dall'onere cui vanno soggetti i loro fondi pel vagantivo, e per risolvere inappellabilmente tutte le questioni che possono sorgere, eliminando come inutili e non più opportune in questo sistema le Commissioni distrettuali.

Ecco in sostanza la disposizione che conseguentemente accetteremmo o proporremo invece dell'articolo 3 del nostro progetto e di quello del Ministero.

« Per la determinazione e ripartizione della tassa da imporsi sovra ciascun fondo soggetto al vagantivo, in compenso dell'abolizione di quest'onere e per la risoluzione di qualsiasi questione a ciò relativa, è creata nella provincia di Venezia ed in quella di Rovigo una Giunta di arbitri composta del Prefetto della provincia, del Presidente del Tribunale civile e correzionale e dell'ingegnere capo del Genio civile provinciale.

» Le Giunte giudicheranno inappellabilmente, viste le dimande dei Comuni e le memorie in iscritto da darsi, non mai oltre due, tanto dai Comuni quanto dai proprietari dei fondi, nei termini che saranno dalle Giunte stesse stabiliti. »

Dichiaro però di essere disposti ad accettare quelle modificazioni di forma, colle quali si credesse di meglio esprimere il concetto di fare delle Giunte proposte nel disegno ministeriale dei veri arbitri compositi sovra ogni cosa ed ogni questione.

Spero che l'onorevole Poggi ci troverà concilianti, e che il Signor Ministro vedrà che l'appello che ci ha fatto non è rimasto senza successo.

**Presidente.** La parola è al Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

**Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.** Io credo inutile di insistere di nuovo, per dimostrare come il progetto formulato dall'Ufficio Centrale racchiuda in sé alcuni vizi, che, secondo me, lo rendono inaccettabile.

Dico che credo inutile l'insistere, perchè di già mi sono studiato di farlo ieri, e perchè l'onorevole Senatore Poggi è venuto in aiuto della mia proposizione, ed ha pure riconosciuto come col sistema proposto dall'Ufficio Centrale si dava luogo a questo gravissimo inconveniente, di avere dei giudizi, che possono per molti e moltissimi anni prolungarsi, e rimandare così ad un tempo indefinito, o per meglio dire, ad un tempo molto lontano, il beneficio della cessazione di quest'onere del vagantivo.

Stimo inutile di insistere, perchè sebbene l'onorevole Relatore abbia creduto indispensabile di dire ancora una parola a favore della sua proposta, pure parmi abbia finito col battere in ritirata, fino ad andare anche più in là di quello che io stesso desiderava, avendo egli accettata la proposta fatta dall'onorevole Senatore Poggi.

Credo quindi per ora (dal momento che devo considerare implicitamente ritirato il progetto dell'Ufficio Centrale, e dico questo, perchè due onorevoli membri che siedono a quei banchi, sia che parlino a nome

di esso Ufficio o a nome proprio, si accostano ad un progetto diverso), credo quindi inutile di insistere, e reputo cosa più opportuna l'esaminare se il progetto di conciliazione proposto dall'onorevole Senatore Poggi sia quello che debba venire accolto.

Io renderò frattanto grazie all'onorevole Senatore De Foresta, Relatore, ed all'onorevole Senatore Poggi, per le cortesi parole che hanno profferite, e dirò che veggio possibilissimo un ravvicinamento; peraltro stimo indispensabile di dare anzi tutto qualche dilucidazione in proposito.

Ma prima mi sia permesso di dire ancora una parola a difesa del progetto ministeriale che è stato in oggi impugnato tanto dall'onorevole Poggi quanto dall'onorevole De Foresta.

Io non potrei veramente ammettere che il sistema proposto dal Governo sia stato male accolto dalle provincie di Venezia e di Rovigo, perchè precisamente questo progetto venne elaborato da una Commissione, mi si dice, in origine creata dall'onorevole Senatore Pasolini, quando aveva il Governo di Venezia, e che ad ogni modo mi venne poi trasmesso colla firma del Prefetto di Venezia, Senatore Torelli e porta eziandio la sottoscrizione di molti Commissari distrettuali ed altri giureconsulti del luogo. Questo progetto venne poi comunicato anche alla provincia di Rovigo, nè colà si fece alcuna opposizione alla Giunta di arbitri, ed alle Commissioni distrettuali.

Ed è precisamente questo progetto che ha servito di scorta al Governo nell'elaborazione del suo, ora sottoposto alle vostre sapienti deliberazioni. Egli è vero; si fanno alcuni appunti a questo progetto, e specialmente si dice: ma quali arbitri mai sono codesti dal momento che voi volete lasciare aperto l'adito all'autorità giudiziaria? Se arbitri sono essi, devono giudicare inappellabilmente.

Questo è un appunto che è stato sollevato tanto dall'onorevole Senatore Poggi quanto dall'onorevole Relatore; ed io credo che sia infondato.

Almeno io lo credo tale, se lo considero rispetto ad altre leggi che vigono su questa materia, perchè tanto nella legge abolitiva degli ademprivi, quanto in quella abolitiva della servitù di pascolo di Piombino, si parla eziandio di Giunte d'arbitri, eppure, se non in tutti i casi, in alcuni di essi dal giudizio di questi arbitri è dato il ricorso all'autorità giudiziaria.

Non è dunque una proposta senza precedenti quella del Governo di ammettere che dagli arbitri si potesse ricorrere alla autorità giudiziaria. Anzi direi che questo procedimento è in armonia anche col Codice di procedura, il quale ammette il ricorso dagli arbitri alla Corte d'appello, a meno che nell'atto di compromesso non si escluda assolutamente tale facoltà.

Questo lo dico per scolpare il Governo da una accusa, che il paese poteva credere anche più grave, in vista dell'autorità del nome dei due onorevoli personaggi che la pronunziarono.

Ma passiamo ad altro.

Ci si diceva: ma una volta espletato questo doppio giudizio degli arbitri, si vuol ancora lasciare aperta la via all'autorità giudiziaria?

Io mi permetto di osservare che se mai il progetto, che io ho avuto l'onore di presentare, si allontanava in qualche parte dalle altre leggi, ciò avveniva perchè fu cura mia di non discostarlo dalle norme comuni, se non in quanto l'assoluta necessità il richiedesse. Onde si ammetteva per tutti i casi la possibilità di ricorrere da queste Giunte di arbitri all'autorità giudiziaria, mentre in quasi tutte le altre leggi, che ieri ho avuto l'onore di citare al Senato, è ammesso, in taluni casi, il ricorso all'autorità giudiziaria.

Ed invero, la legge abolitiva degli ademprivi all'articolo quinto, stabilisce che « quando insorga questione intorno alla proprietà del terreno, ovvero intorno ai diritti dell'ademprivio o di *cussorgia*, ricusando la parte di acquietarsi alla determinazione degli arbitri, la controversia viene deferita al giudizio dei tribunali ordinari, dinanzi ai quali si procederà sempre nella forma sommaria. »

Dunque tutte le questioni intorno alla proprietà del terreno, od ai dritti di ademprivio o di *cussorgia* si portano dagli arbitri ai tribunali. Ed un principio quasi consimile è stabilito nella legge 15 agosto 1867 relativa alle servitù vigenti nell'ex-principato di Piombino, perchè tutte le questioni che possono sorgere intorno alle libertà, piena o parziale, dei fondi dalla servitù di pascolo, o di legnatico, sono deferite al giudizio degli arbitri: i quali giudicano inappellabilmente solo nel caso in cui le parti espressamente non ricusino di stare al loro giudizio; ma quando esse non vogliono accettare questo giudizio, hanno il diritto di portare le loro questioni davanti l'Autorità giudiziaria.

E finalmente anche l'art. 16 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo stabilisce che nelle provincie meridionali dalle ordinanze dei Prefetti, i quali giudicano in materia riguardante gli scioglimenti di promiscuità, di suddivisioni in massa, e di suddivisione di demanii comunali, vi sia ricorso alla Corte d'appello.

Il perchè ho forse dunque generalizzato questo principio, ma collo stabilire che dai verdetti degli arbitri vi sia ricorso ai tribunali, non ho introdotto una novità, non ho fatto che seguire gli esempi che prima d'oggi erano stati dati dalle leggi che ho avuto l'onore di accennare.

Ma poichè da tutte le parti si è fatto un passo onde venire ad una conciliazione, credo sicuramente che il Governo non debba tirarsi indietro, ma debba fare anzi la sua parte; quindi io mi faccio ora ad esaminare il progetto formulato dal Relatore, che è presso a poco identico a quello dell'onorevole Poggi.

Si diceva: perchè volete voi questo doppio grado di arbitri, le Giunte distrettuali e le Giunte provinciali?

In Sardegna e nel principato di Piombino non vi è questo doppio ordine; è vero che in Sardegna le Giunte erano in tutti i capilughi di mandamento, ma a Piombino non vi è che una Commissione provinciale. E poi si andava ancora più oltre e si diceva: poichè ammettiamo i ricorsi all'autorità giudiziaria, portiamo le cose alla estrema semplicità, e quindi non doppio ordine di arbitri, non ricorsi all'autorità giudiziaria, una sola Giunta e qui finisca tutto.

Io confesso il vero, l'on. Relatore ha sorpassato le mie speranze; ma vorrei pregare il Senato a riflettere se è proprio conveniente affidare tutte queste questioni, che alle volte possono essere di qualche gravità, al solo giudizio di arbitri dal quale non vi sarebbe ricorso. Egli è possibilissimo che appunto perchè si va avanti ad un consiglio di arbitri, il quale giudica senza formalità, in un modo affatto spoglio di ogni guarentigia e con la sola guida, *de aequo et justo*, è facilissimo che qualche errore avvenga.

Io chieggo al senno degli onorevoli Senatori, se è conveniente di ciò fare, e se non sia conveniente di adottare qualche espediente per evitare ciò che io temo.

Io veggio sempre che tutte queste leggi, che hanno di mira la costituzione della proprietà perfetta, hanno creduto, è vero, opportuno di dipartirsi dalle norme comuni, e di abbandonare le vie che impediscono il rapido procedere del sistema degli arbitri, ma si sono però arrestate davanti ad una questione molto grave, cioè quando si tratta della proprietà del suolo. Allorchè si dice: — questo suolo è mio, questo suo lo non è colpito, è libero — si discute di un diritto che è consacrato dallo Statuto, e quindi non si può negare a chi contende, di sperimentare le sue ragioni innanzi al magistrato. Dico la verità, questi sono dubbi che mi si affacciano alla mente e debbo formularli come tali, perchè nè gli onorevoli personaggi ai quali mi trovo di fronte, possono per la loro posizione essere poco teneri delle prerogative della magistratura, nè può supporre che essi non sieno grandemente penetrati della necessità di accordare tutte le guarentigie alla proprietà.

Io dunque formulo semplicemente un dubbio e dichiaro fin d'ora che volendo ultimare questa questione, io sono anche pronto a rimettermene al loro senno.

Io chieggo se non sia conveniente di stabilire che tutte le volte, come si è fatto nelle altre leggi, che la questione si aggiri sul diritto di proprietà, e nel caso attuale su quest'onere, non sia conveniente di lasciare aperto l'adito all'autorità giudiziaria. Forse si potrebbe semplificare la questione, e parmi si potrebbe dire che in questi casi la questione sia portata davanti alla Corte d'appello. Propongo questo, poichè nella Giunta vi è il presidente del tribunale, e quindi non sarebbe prudente di portare di nuovo la questione davanti a quel collegio il cui presidente ha già pronunciato. Daltronde questo sistema di ricorrere in appello di-

rettamente è conforme alle nostre leggi; lo abbiamo sancito in materia elettorale, lo abbiamo sancito all'articolo 16, che testè ho citato, sul contenzioso amministrativo. Parmi, se bene ho inteso le ultime parole della legge, che l'onorevole Relatore quasi dubitasse che codesta questione sull'esistenza dell'onere si possa sollevare. Io però non ne sarei persuaso; può darsi che in alcuni luoghi sia una questione di fatto, chiara, netta, limpida, ma per esempio in certe altre località la questione può presentarsi assai controversa. È una questione seria; l'onere del vagantivo esiste e quindi possono esservi dei proprietari che pretendono che la loro proprietà ne sia esente. L'onere del vagantivo non è sicuramente quello che può essere originato da passeggera invasione di una mano di arditi campagnoli, ma quel diritto che si perde nella notte dei tempi e si può ritenere concesso se non dal diploma di Ottone, da altra autorizzazione.

Dunque mentre io ringrazio gli oratori che hanno preso la parola al fine di tentare una conciliazione, mi dichiaro pronto ad accostarmi alla proposta formulata dal Senatore Poggi, che mi pare sia la stessa dell'onorevole relatore della Commissione.

Io vorrei ancora aggiungere, che, secondo il mio modo di vedere, per la questione se siavi o no onere sovra alcuni determinati terreni, debba lasciarsi aperto il ricorso, se non al tribunale civile, almeno alla Corte d'Appello.

**Presidente.** La parola è al Relatore.

**Senatore Poggi.** L'aveva chiesta io.

**Presidente.** Il primo iscritto sarebbe il Senatore Musio e poi verrebbe il Senatore Poggi; però trattandosi di una dichiarazione, credeva opportuno di dar la parola al Relatore.

**Senatore De Foresta.** Io posso riserbarmi di fare la mia dichiarazione anche dopo che avrà parlato l'onorevole Senatore Poggi.

**Presidente.** Allora, seguendo l'ordine d'iscrizione, do la parola all'onorevole Senatore Musio.

**Senatore Musio.** Forte degli ardori giovanili che attingo al sacro fuoco dell'onorevole Poggi, sono lieto di rispondere al suo invito offrendogli, non già lo scudo del mio valore, ma quello del mio buon volere; e tanto più ne sono lieto, inquantochè le disposizioni di tutti gli animi sono tali che mi tocca piuttosto di fare l'ufficio di paciere che quello di combattente.

Dalle idee esposte dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale e dall'onorevole Signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, mi pare che la pace è intesa; manca soltanto l'ultima formalità; e questa sarà più facile, dopochè avrà parlato l'onorevole mio aiutatore, il Senatore Poggi.

Quando l'onorevole Relatore (dirò a nome dell'Ufficio Centrale, giacchè l'Ufficio Centrale, sia o non sia integralmente nel suo numero, è sempre validamente e legalmente rappresentato dai membri che sono in Senato, perchè, sebbene accada, come oggi, che alcuni

membri dell'Ufficio Centrale siano legittimamente assenti, pure la discussione deve egualmente farsi e compiersi, specialmente poi quando si trova in così buone, anzi, ottime mani), quando dico, l'Ufficio Centrale e il Signor Ministro hanno parlato in modo, che certamente nè l'uno nè l'altro insistono nelle rispettive idee, le quali, se avevano i loro nèi, avevano anche le loro bellezze; e si può trovare un'idea migliore, siccome quella del Relatore, la quale comincia a presentarsi in aspetto gradevole anche all'onorevole Signor Ministro, applichiamo, dico io, quest'idea, come quella che ci conduce a fare presto e bene. Questo è quanto di meglio si possa desiderare, perchè appunto tale idea ci conduce a far presto resecando molte formalità delle quali si può fare a meno senza pericolo della giustizia. Ci conduce a far bene, perchè pone un termine a questioni assai difficili, massimamente se si localizzano, e ne abbiamo la esperienza.

L'onorevole Ministro alla fine del suo discorso ha concluso col dire che si può adottare in questa legge lo stesso principio adottato nelle leggi relative agli ademprivi di Sardegna, ed alle servitù di pascolo nell'ex-principato di Piombino. E veramente io credo che questo possa quietare gli animi anche i più scrupolosi sulla necessità di garantire la proprietà nel modo più ampio e più assoluto.

In quelle leggi si tratta veramente della questione di proprietà.

O i contendenti sono soddisfatti degli arbitri, o altrimenti la proprietà si discute nella via ordinaria della giustizia.

V'è anche la questione se esista o no servitù, ed anche questa questione è riservata. E veramente queste sono questioni, come si suol dire, di difficili ed alte indagini; e per conseguenza, siccome presentano punti complicati in diritto, allora vi è la via ordinaria, e quella si percorre. Ma le questioni di natura simile a quella di cui parliamo, sieno sotto questo o sotto altro nome, si risolvono in pure e nude questioni di fatto che tutte *ex bono et aequo* possono essere decise.

Dunque, adottando lo stesso principio che si è applicato per la Sardegna e nell'ex-principato di Piombino, noi abbiamo un vantaggio, ed è quello della speditezza. Io prego l'onorevole Poggi di dirmi se in Piombino avesse generato qualche difficoltà: egli non ne sa, e se egli non ne sa, ne so tanto meno io. In Sardegna posso dire, per quanto abbia cercato di verificare, che detta legge non ha prodotto difficoltà di sorta, e le cose sono andate per la via piana, e sono andate bene.

Dunque abbiamo anche il conforto dell'esperienza.

Ora, avendo anche la prova dell'esperienza, mi pare che sia molto da valutarsi la considerazione che ieri faceva l'onorevole ministro. In altre circostanze, specialmente in questa materia, e in altre a cui alludeva l'onorevole Ministro, quale è stato il principio regolatore della disposizione legislativa?

Fu questo, di percorrere appunto in siffatte questioni la via ordinaria della giustizia.

Quindi credo, che, accettando i principii testè accennati, si può arrivare a fare presto e bene, con vantaggio comune.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Poggi ha facoltà di parlare.

Senatore Poggi. Io risponderò subito all'ultima osservazione fatta dall'onorevole Ministro.

La mia generica proposta, fatta prima d'intendere la opinione tanto dell'Ufficio Centrale, quanto del signor ministro, mirava niente più, niente meno che a stabilire in questa legge l'osservanza di quel tanto che si è praticato e per gli ademprivi di Sardegna, e per i pascoli del principato di Piombino perchè in queste due leggi si separa la questione della valutazione del prezzo delle servitù dalla questione delle competenze del diritto di servitù.

Tutte le volte che si questionava delle competenze della servitù sopra un dato fondo, era aperta agli interessati la via al tribunale.

Se non che si voleva, e dissi per buone ragioni, che si facesse precedere il ricorso agli arbitri, agli amichevoli compositori, prima di adire i tribunali.

La via dei tribunali è aperta, e dirò anzi che io sono più rigoroso di quello che non sarebbe in questo momento l'onorevole Ministro, mosso certo da uno spirito di conciliazione.

Egli ha detto: se si trattasse di venire ad una conciliazione, mi contenterei di un ricorso alla Corte di appello.

Io crederei di no. Io penso che siccome gli amichevoli compositori fanno tutto alla buona, senza osservanza di forme e di regole, ed anche le loro decisioni non hanno il carattere nè la forma delle decisioni dei veri e proprii arbitri, sarebbe male partire da un giudizio degli arbitri e portarlo alla Corte di appello.

Bisogna lasciare aperta intera la via dei tribunali tutte le volte che si questiona delle competenze, o no, del diritto del vagantivo sui sopradetti fondi, e credo che verrà d'accordo con me il signor Ministro ed anche l'onorevole Relatore, il quale se è mosso dall'idea, forse per ragione di sue informazioni particolari, che nessun proprietario anche di quelli che potrebbero far la questione della libertà del fondo, non sarà per farla, giacchè dovrebbe combattere con famiglie di utenti che possono allegare il fatto dell'esercizio per un numero d'anni, difficilmente determinabile, non dovrebbe aver difficoltà che per un omaggio almeno ai principii, si riservassero i diritti a quei proprietari che volessero fare l'esperimento dei tribunali.

Se ci sarà una buona disposizione a transigere e che vi siano proprietari che si assoggettino a questo rinunciando al *summum jus*, meglio così. Ma è bene che il ricorso al *summum jus* sia ammesso, perchè si mo-

strerà così che nessuno è obbligato a rinunciare alle regole di diritto che servono di norma alla proprietà, nè all'esperimento delle proprie ragioni davanti ai tribunali ordinari.

I provvedimenti eccezionali si limitano alle quistioni di fatto, alle valutazioni, per le quali sono più competenti le persone del luogo che procedono, sentite le parti, ed assumono le informazioni.

Per queste quistioni più di fatto che di diritto si può togliere la via a qualunque ricorso: per l'altre va lasciata aperta.

Io farei un'ultima preghiera all'onorevole Relatore ed al Senato. Io credo che non si possa discutere l'articolo proposto dall'onorevole Relatore, comunque io sia disposto ad andare con lui d'accordo, in massima, senza prima fermarci a farne un esame speciale e tranquillo.

Fra le altre osservazioni che sul medesimo articolo si possono fare, vi sarebbe questa:

Se ho bene inteso la lettura che è stata fatta di esso, si tratterebbe di rimettere agli arbitri solo le quistioni relative alla determinazione del valore delle servitù sovra i singoli fondi.

Ma vi è da osservare che, secondo l'Ufficio Centrale, il ritratto dalle tasse annue deve andare più specialmente a beneficio delle famiglie degli utenti del vagantivo; e può nascere questione sul modo di determinare quali sono infatto le famiglie che usano del vagantivo medesimo, se appartengono al Comune, o no; come possono insorgere dispute anche intorno alla limitazione del numero degli utenti stessi. Per cui bisognerebbe dare agli arbitri una facoltà indeterminata di risolvere tutte le quistioni dipendenti dall'esercizio del vagantivo, come si è fatto per la servitù del pascolo di Piombino, e per quella degli ademprivi di Sardegna, e per queste controversie non dovrebbe esservi facoltà di ricorrere ai tribunali. Le uniche, volendolo, che potrebbero risolversi dai tribunali, sarebbero quelle relative alla libertà dei fondi.

Ma perchè le disposizioni siano ben meditate e fatte a norma delle altre leggi, io proporrei al Senato che fosse sapsesseduto alla discussione di quest'articolo, rinviandola per esempio a lunedì, oppure a domani se ci sarà tempo, per vedere di riunirsi e discutere gli emendamenti e concordarli coll'onorevole Signor Ministro e coll'Ufficio Centrale.

Senatore De Foresta, *Relatore* Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta, *Relatore*. Anzitutto osservo che nella proposta fatta dall'onorevole mio Collega il Senatore Pasolini e da me, non si è riservato il ricorso ai tribunali pel caso che si muova questione di proprietà o sull'esistenza o no del diritto del vagantivo, perchè come l'ho già detto, abbiamo creduto che non vi sia possibilità di fare simili questioni. Se vedessi questa possibilità, crederei anch'io più conveniente di limitare l'arbitramento ad un semplice espe-

rimento e di lasciare sempre aperta la via per ricorrere ai tribunali, ma ripeto che ciò non si verifica nel caso presente.

Non vi è difatti nessuno che contesti ai possessori la proprietà dei fondi sui quali si esercita il vagantivo, e nemmeno nella sostanza può più dirsi che siavi questione di libertà o di servitù degli stessi fondi...

Senatore Poggi. No! no!

Senatore De Foresta, *Relatore*... posto che la servitù è abolita dalla legge e come ho detto più volte, è ridotta al pagamento di una somma; tuttavia se pel caso che si eccitasse questione sull'esistenza o no dell'onere del vagantivo si vuole riservare il ricorso alla giustizia, si faccia pure, noi non ci opporremo a questa riserva e con ciò sarà terminata ogni ulteriore discussione su questo punto.

Io credo che dopo una siffatta dichiarazione l'onorevole Poggi vedrà che non sarebbe il caso di rimandare questa discussione a lunedì come egli proponeva, tanto più che debbo avvertire che se si facesse tale rinvio nel giorno della definitiva discussione, probabilmente al banco dell'Ufficio Centrale su cui non vi sono ora che due soli membri, non ve ne rimarrebbe più che uno solo perchè io non posso più oltre qui trattenermi.

D'altronde, l'aggiunta di un'alinea per fare la detta riserva può essere subito formulata senza necessità di rinviare la discussione ad altro giorno.

Chiedo quindi che la discussione continui e che si finisca oggi o tutto al più nella seduta di domani.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Io ringrazio l'onorevole Relatore, che ha pur finito con aderire alle proposte del Ministero.

Però sembra dalle sue parole che egli creda inutile, per risparmiare una troppo lunga discussione, il rinvio della legge proposto dall'onorevole Poggi.

Egli accetta il mio emendamento nello scopo appunto di guadagnar tempo.

A questo riguardo è bene chiarire le nostre idee. Io prendo in mano il progetto della Commissione, leggo il sistema che la stessa proponeva, e vengo a questo risultato.

Il Comune forma l'elenco dei beni che crede soggetti al vagantivo, e lo pubblica; quelli che credono i loro beni non soggetti a questo onere, hanno il diritto di ricorrere al tribunale.

L'articolo 7 dice così:

« Quando dalle dichiarazioni prescritte negli articoli precedenti risulti che i Comuni ed i proprietari od alcuni dei proprietari non sono pienamente d'accordo sulla designazione dei fondi soggetti al vagantivo o sulle indicazioni specificate nell'art. 5, la controversia sarà portata, ad istanza della parte più diligente avanti il tribunale civile da cui dipende il territorio del Comune. »

L'Ufficio Centrale quindi ammette pienamente che vi possa essere il caso che il predio A sia dal Comune posto nell'elenco come soggetto all'onere del vagantivo, e che il proprietario dica il mio predio non vi è momentaneamente soggetto.

Io ammetto coll'onorevole Relatore che, nel caso concreto, non si tratta della questione della proprietà, che nessuno contesta, ma però si tratta della libertà del fondo, dell'esistenza di un diritto reale, di una vera servitù, di un onere che deprezia la proprietà. Quindi a me sembra conveniente, secondo tutti i precedenti, e secondo lo spirito dello Statuto, che si risolva cotesta questione la quale, se non riflette strettamente la proprietà nel senso che discutasi a chi questa appartenga, riflette però uno degli elementi principali di essa, intorno al quale è bene che l'autorità giudiziaria dica l'ultima parola. Epperò credo conveniente di mantenere l'aggiunta alla quale ha aderito, più che per altro, per compiacenza, l'onorevole Relatore. Dal momento poi che l'onorevole Relatore deve assentarsi, pregherei il Senato a non voler sospendere la discussione di questa legge.

Parmi d'altronde che sia facilissimo a concretare il concetto che siamo venuti esponendo. Basterà forse qualche minuto, avvegnachè non si abbia che a riscontrare ciò che si è stabilito nelle altre leggi. Cito ad esempio quella 23 aprile 1865, relativa agli ademprivi della Sardegna, la quale parmi che precisamente potrebbe fornirci il testo di quest'articolo.

Se si dicesse, per esempio: « Quando insorga questione intorno all'esistenza dell'onere del vagantivo, ricusando le parti di acquietarsi alla determinazione della Giunta degli arbitri, la controversia viene deferita al giudizio dei Tribunali ordinari innanzi ai quali si procederà sempre nella forma sommaria. » Oppure si dicesse: « Alla Corte d'appello, davanti alla quale si procederà, ecc. » Se così si dicesse, parmi che la Commissione ed il Ministero sarebbero d'accordo.

Presidente. Mi permetto di far osservare all'onorevole Ministro che non si tratterebbe di rinviare la discussione se non a domani, cosa, che in tutti i casi è inevitabile, e domani si potrebbe opportunamente deliberare sopra la nuova proposta fatta dall'Ufficio Centrale e quindi procedere nella discussione.

Credo poi che sia molto importante che l'articolo che trattasi di votare venga esaminato diligentemente, perchè tutti comprendono quanta influenza abbia sul rimanente della legge. Son d'avviso altresì che la disposizione stessa dell'articolo richieda un esame speciale per mettere d'accordo l'Ufficio Centrale cogli altri Senatori che presero la parola.

Quindi, se non si fanno osservazioni, proporrei che il seguito della discussione fosse rinviato alla seduta di domani, nella quale, ripeto, sarà, a parer mio, esaurito questo tema, e l'onorevole Relatore potrà essere libero di attendere ad altre sue funzioni.

Intanto procederemo alla verifica dello squittinio segreto dei progetti di legge antecedentemente discussi.

Risultato delle votazioni:

Progetto di legge per modificazioni degli articoli 268, 269 e 270 del Codice penale 20 novembre 1859.

Votanti . . . . .	74
Favorevoli . . . . .	69
Contrari . . . . .	5

Il Senato adotta.

Autorizzazione di una maggiore spesa per somministrare i fondi necessari alla Commissione dei sussidi in Roma.

Votanti . . . . .	74
Favorevoli . . . . .	64
Contrari . . . . .	10

Il Senato adotta.

Censimento generale della popolazione del Regno.

Votanti . . . . .	74
Favorevoli . . . . .	70
Contrari . . . . .	4

Il Senato adotta.

Promulgazione nelle provincie Venete e di Mantova delle leggi concernenti le tasse sui redditi di mano morta e sulle carte da giuoco.

Votanti . . . . .	74
Favorevoli . . . . .	70
Contrari . . . . .	4

Il Senato adotta.

Domani dunque si terrà seduta pubblica alle ore 2, e l'ordine del giorno è il seguente:

1. Interpellanza del Senatore Riboty al Ministro della Marina.

2. Seguito della discussione del progetto di legge sul vagantivo.

3. Discussione dei seguenti progetti di legge:

A) Compensi a Firenze;

B) Contratti di vendita di beni demaniali a trattativa privata;

C) Continuazione della sede del Tribunale superiore di guerra in Firenze sino al 1 gennaio 1873;

D) Inalienabilità di alcuni boschi dello Stato;

E) Divieto di aprire fontanili in prossimità del Canale Cavour.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2.)